

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione

"AZIENDA SERVIZI GESTIONI AMBIENTALI S.p.A.", in acronimo "ASGA S.p.A".

Articolo 2) Sede.

La società ha sede in Vigevano.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie o unità locali comunque denominate e senza stabile rappresentanza. ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

Articolo 3) Oggetto.

La società ha per oggetto sociale l'attività di progettazione, la costruzione, l'installazione, l'esercizio e la gestione di sistemi e impianti alimentati da fonti rinnovabili programmati - biomasse -, nonché apparati energetici anche di cogenerazione, sempre alimentati da fonte rinnovabile, per l'approvvigionamento, la produzione, la trasformazione, la cessione e la vendita di energia elettrica da collocarsi sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore, la cessione, e la vendita dei vettori termici e frigoriferi a rete.

La società esercita inoltre l'attività di sviluppo, progetta-

M. alle

zione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, il recupero, lo smaltimento di rifiuti di qualunque tipo e genere, dei rifiuti speciali non pericolosi (ex assimilabili ai rifiuti solidi urbani) e pericolosi (ex rifiuti tossici e/o nocivi), nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto e trattamento; il tutto nel rispetto delle norme di legge e previa acquisizione delle iscrizioni e delle autorizzazioni previste dal DLgs. n. 152/2006, dal Dlgs. n. 22/97 come modificato dalla L. n. 426/1998, successive modifiche ed integrazioni ed avvalendosi, ove del caso, di professionisti abilitati.

La società, inoltre, in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la cessione a terzi di energia elettrica nel rispetto delle disposizioni legislative comunque applicabili, nonché dei vettori termici eccedenti la destinazione primaria di cui sopra. La società può assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, simile o strumentale o connesso al proprio e può prestare garanzie a favore di terzi.

Le attività di natura finanziaria non possono essere esercitate nei confronti del pubblico e devono effettuarsi comunque nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall'assemblea in forma straordinaria, una o più volte.

Articolo 5) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6) Capitale sociale.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in n. 120.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e nominative; esse sono rappresentate da certificati azionari.

Articolo 7) Conferimenti e versamenti infruttiferi.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo quanto, di volta in volta, deliberato dall'assemblea in forma straordinaria.

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8) Trasferimento.

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.



te:

(i) nell'ipotesi in cui uno dei soci intendesse trasferire, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, azioni della società e/o diritti d'opzione per l'emissione di nuove azioni, agli altri soci compete il diritto di prelazione per l'acquisto di dette azioni e/o diritti d'opzione, in proporzione alle azioni di cui essi sono titolari, secondo la procedura di seguito riportata, fatto salvo il caso in cui detti atti dispositivi siano posti in essere a favore di società controllate, della propria controllante, ovvero di controllate da quest'ultima;

(ii) il socio che intenda disporre a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, di azioni e/o diritti di opzione della società, deve darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, a ciascuno degli altri soci, indicando il numero di azioni e/o diritti di opzione di cui è sua intenzione disporre, il prezzo richiesto per l'alienazione di ciascuna azione e/o diritto di opzione, nonché il nominativo dell'avente causa disposto ad acquistare un diritto reale su tali azioni e/o diritti d'opzione; contestualmente invitando gli altri soci a fargli conoscere se intendono o meno esercitare il relativo diritto di prelazione e, in caso affermativo, se intendono esercitarlo al prezzo richiesto dall'offerente ovvero al prezzo da determinarsi ai sensi del successivo capoverso (vi);

(iii) il diritto di prelazione di cui al presente articolo 8 si intende tempestivamente esercitato ove la relativa dichia-

razione di esercizio giunga al socio offerente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso (ii);

(iv) nella propria dichiarazione di cui al capoverso (ii), il socio, che esercita il diritto di prelazione, deve dichiarare che intende acquistare in proporzione al diritto che gli spetta, specificando altresì se intende concorrere all'eventuale accrescimento. In caso di rinuncia espressa o tacita all'esercizio della prelazione da parte di un socio, il diritto di prelazione si accrescerà proporzionalmente a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione. Alla dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione dovrà, a pena d'inefficacia, essere allegata una garanzia bancaria autonoma d'importo pari al corrispettivo dell'alienazione;

(v) il diritto di prelazione è validamente ed efficacemente esercitato solo se esercitato con riferimento alla totalità delle azioni, e/o dei diritti di opzione oggetto di offerta in prelazione;

(v) nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione risulti esercitato da più soci per un numero complessivo di azioni, e/o diritti di opzione superiore al quantitativo offerto, questo viene suddiviso tra tutti i soci dichiaratisi disponibili all'acquisto in misura proporzionale al numero dei titoli a ciascuno intestati. In ipotesi di indivisibilità delle azioni,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Malle". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.

e/o dei diritti di opzione offerti in prelazione in misura esattamente proporzionale al numero dei titoli intestati a ciascuno degli esercenti il relativo diritto di prelazione, le azioni, e/o i diritti di opzione che residuino, dopo averne distribuito il maggior numero possibile seguendo il criterio proporzionale, sono attribuiti al socio che per primo abbia fatto pervenire la dichiarazione di cui al capoverso (ii);

(vi) nell'ipotesi in cui uno o più soci, in sede di esercizio del diritto di prelazione ai sensi del capoverso (ii), espresamente dichiarino di non accettare il prezzo richiesto dall'offerente, la relativa determinazione è demandata, fermo restando l'acquisto al prezzo richiesto dall'offerente per tutti gli altri soci che non abbiano formulato analoga dichiarazione, ad un arbitratore scelto, di comune accordo, dal socio offerente e dai soci che abbiano dato causa alla procedura di arbitraggio (essendo questi ultimi un'unica parte ai fini della nomina dell'arbitratore), tra professori universitari di ruolo in materie aziendali ovvero, in difetto di detto accordo, dal Presidente del Tribunale di Vigevano, su richiesta della parte più diligente.


Nella determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione, l'arbitratore dovrà tenere conto dell'effettiva consistenza patrimoniale della società, quale si presenta al momento dell'esercizio del diritto di prelazione, comprendendo anche il valore di avviamento;

(vii) gli oneri dell'arbitraggio sono a carico del/dei richiedente/i;

(viii) in caso di cessione a titolo gratuito, fermo restando il diritto di prelazione, il socio dovrà indicare nell'offerta la volontà di trasferire la sua partecipazione (in tutto o in parte), il valore della stessa ed il nominativo del cessionario. Il valore indicato varrà quale prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione, fermo restando quanto previsto al capoverso (vi);

(ix) in caso di cessione con corrispettivo in natura, fermo restando il diritto di prelazione, il socio dovrà indicare nell'offerta la volontà di trasferire la sua partecipazione (in tutto o in parte), il valore della stessa ed il nominativo del cessionario. Il valore indicato varrà quale prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione, fermo restando quanto previsto al capoverso (vi);

(x) in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio cedente dovrà vendere le azioni, e/o i diritti d'opzione offerti in prelazione ad un prezzo non inferiore a quello comunicato nell'offerta e al nominativo ivi indicato, entro e non oltre 90 (novanta) giorni a far tempo dall'ultimo giorno utile per l'esercizio della prelazione da parte degli oblati, fatte salve eventuali procedure o autorizzazioni di leggi o di regolamenti, dandone comunicazione agli altri soci a mezzo di raccomandata A/R..

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Molle". It is written in a cursive style with some loops and variations in letter height.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 9) Organi della società.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) Competenze.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria e in forma straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera in ordine a tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11) Convocazione.

L'assemblea dei soci, sia in forma ordinaria, sia straordinaria, può essere convocata, con le modalità di indicate al successivo articolo 12, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora, a giudizio del consiglio di

amministrazione, particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dal consiglio di amministrazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è, inoltre, convocata sia in forma straordinaria, sia in forma ordinaria, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12) Modalità di convocazione.

Fermi i poteri di convocazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di amministrazione, è effettuata, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, con avviso di convocazione inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci mediante raccomandata A/R, anticipata via telefax ovvero per posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ai fini del termine di cui all'art. 2366, comma terzo, cod. civ., farà fede, comunque, la prova del ricevimento per telefax ovvero per posta elettronica.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, qualora la prima non risultasse regolarmente costituita, nonché l'elenco delle materie da trattare.



In mancanza delle formalità sudette, valgono le norme stabilite dall'art. 2366, comma quarto, cod. civ.

Articolo 13) Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea sia in forma ordinaria, sia in forma straordinaria, gli azionisti cui spetti il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro dei soci.

Ciascun socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da terzi, anche non soci, secondo le norme dell'art. 2372 cod. civ. e salvi i limiti ed i divieti ivi previsti.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, l'esercizio del quale è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria può svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14) Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua mancanza, dal vice presidente, ovvero ancora, in loro mancanza, da una persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente alla sussistenza di tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 15) Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, fatte salve le seguenti deliberazioni per le quali è richiesto, sia in prima



che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale:

- (i) ogni modifica del statuto sociale;
- (ii) scioglimento anticipato della società;
- (iii) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e/o aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura;
- (iv) emissione di titoli di debito;
- (v) fusioni, scissioni e/o scorpori;

Le votazioni vengono eseguite mediante appello nominale, ovvero con le modalità stabilite dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

Articolo 16) Verbalizzazioni.

Le riunioni e deliberazioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa, su proposta di chi la presiede. Il verbale è sottoscritto da colui che presiede l'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritienga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, indicato dallo stesso presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17) Composizione dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, come determinato dall'assemblea dei soci.

Articolo 18) Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo ed alla loro nomina.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea dei soci, all'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci con le seguenti modalità:

- a) tanti soci che rappresentano almeno il 20 per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'assemblea stessa;
- b) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- c) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

on alle

propria candidatura.

Per l'elezione del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti sono tratti tre consiglieri (su cinque complessivi), ovvero due consiglieri (su tre complessivi);
- b) il restante consigliere (in caso di consiglio composto da tre membri) o i restanti due consiglieri (in caso di consiglio composto da cinque membri) sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna lista si dividono successivamente per ciascun numero della serie aritmetica, partendo da uno, in modo da ottenere tanti quozienti per ogni lista quanti sono i seggi da attribuire I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente: risultano eletti amministratori coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati. Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun amministratore; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia stato ancora eletto un amministratore, si procede a ballottaggio.

La presidenza del consiglio di amministrazione spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, gli amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista.


Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio di amministrazione avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione coopterà e successivamente l'assemblea nominerà ai sensi di legge e di statuto gli/l'amministratore/i in sostituzione tra coloro che sono stati indicati nella lista di appartenenza degli/dell'amministratore/i cessato/i. L'assemblea chiamata a reintegrare il consiglio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. L'assemblea può determi-



nare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi del presente statuto.

Articolo 19) Presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, elegge, tra i suoi membri, un presidente ed un vice presidente, che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori. Il consiglio di amministrazione nomina, altresì, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, il quale cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza dell'organo amministrativo.

Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente svolge, in sostituzione del presidente, tutti i poteri ed i compiti attribuiti a quest'ultimo dal presente statuto.


Articolo 20) Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quanto ne venga fatta richiesta da almeno un

terzo dei consiglieri in carica o da almeno due componenti del collegio sindacale. Gli amministratori ed i sindaci che richiedono la convocazione del consiglio di amministrazione indicano nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il consiglio viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso scritto inviato, alternativamente, mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica, a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, almeno 3 (tre) giorni - o, nei casi d'urgenza, 24 (ventiquattro) ore - prima della data fissata riunione. In mancanza delle suddette formalità, il consiglio di amministrazione è comunque costituito e delibera validamente se sono presenti tutti gli aventi diritto e tutti i sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatte salve le deliberazioni sulle materie di seguito indicate, per le quali è richiesto il voto favorevole di 3 [tre] consiglieri, ovvero di 4 [quattro] consiglieri per il caso che il consiglio sia composto da 5 [cinque] membri:

- (i) assunzione di finanziamenti (in qualunque forma) e prestazione di garanzie a favore di terzi (in qualunque forma e a

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Alle". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial "M".

qualsiasi titolo) rispettivamente per importi e valori unitari superiori a Euro 1.000.000,00, nonché costituzione di diritti reali immobiliari;

(ii) acquisto e cessione (in qualunque forma e a qualsiasi titolo) di partecipazioni o di altre interessenze, di aziende e/o rami d'aziende, e immobili;

(iii) partecipazione alla costituzione di società e/o alla sottoscrizione di aumenti di capitale, anche mediante conferimenti in natura e di crediti;

(iv) stipulazione di contratti di qualsiasi natura comportanti previsioni di spesa superiori ad Euro 1.000.000,00, ad eccezione dei contratti in materia di (i) approvvigionamento del combustibile, (ii) cessione di energia elettrica e (iii) gestione dei diritti di cui al terzo comma dell'art. 11, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al quinto comma dell'art. 11, d.lgs. n. 79, citato;

(v) stipulazione di accordi con soci, amministratori, sindaci e altri soggetti correlati (per tali intendendosi gli alti dirigenti e le società controllate);

(vi) assunzione di personale con la qualifica dirigenziale;

(vii) assunzione di decisioni in merito al voto da esprimere nell'ambito delle assemblee delle società controllate e/o partecipate con riguardo alle seguenti materie: (i) ogni modifica dello statuto sociale; (ii) scioglimento anticipato


della società; (iii) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e/o aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura; (iv) emissione di titoli di debito; (v) fusioni, scissioni e/o scorpori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, colui che presiede ed il segretario della riunione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario.

Articolo 21) Poteri di gestione, attribuzioni e deleghe.

L'amministrazione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale.



Il consiglio di amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un amministratore delegato, determinandone la durata, le facoltà e le attribuzioni, ivi incluse quelle eventualmente di competenza esclusiva dell'amministratore delegato stesso.

Il consiglio di amministrazione può, altresì, delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati eventualmente nominati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale trimestralmente sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Non possono essere oggetto di delega le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, cod. civ., nonché le competenze nelle materie di cui al precedente articolo 20.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate dal consiglio stesso.

Articolo 22) Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta, altresì, ai consiglieri delegati, nei limiti della delega ricevuta.

L'organo amministrativo è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, institori e procuratori.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23) Nomina dei sindaci.

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati, con le funzioni ed attribuzioni previste a norma di legge.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea dei soci,
all'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio
sindacale si procede sulla base di liste presentate dai soci
con le sequenti modalità:

a) tanti soci che rappresentano almeno il 20 per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'assemblea stessa;

Malle

candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco.

Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente;

b) il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti ai candidati delle varie liste vengono disposti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente: risulta eletto sindaco effettivo colui che ha ottenuto il quoziente più elevato e sindaco supplente chi ha ottenuto il secondo quoziente più elevato.

Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quozien-

te, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia stato ancora eletto un sindaco, si procede a ballottaggio.

La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del collegio sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data



dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Articolo 24) Retribuzione dei sindaci.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 25) Controllo contabile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409bis, comma terzo, cod. civ..

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26) Esercizio sociale e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27) Distribuzione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a ri-

serva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'assemblea stessa.

MODIFICAZIONI STATUTARIE, DIRITTO DI RECESSO E SCIOLIMENTO

Articolo 28) Modificazioni statutarie e diritto di recesso.

In caso di modificazioni dello statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge; al socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previsti dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, cod. civ..

Articolo 29) Liquidazione.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria provvederà a deliberarne la liquidazione volontaria, stabilendo le modalità di svolgimento della stessa, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti e deliberando su ogni altro argomento richiesto dall'art. 2487 cod. civ..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30) Clausola compromissoria.

Qualunque controversia, derivante dal rapporto sociale, che dovesse insorgere tra soci, o tra soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari insorgenti tra azionisti e la società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio



del pubblico ministero o che abbiano ad oggetto diritti indisponeibili, sarà sottoposta ad un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri, che dovranno essere nominati dal Presidente del Tribunale di Vigevano.

Il collegio arbitrale così composto giudicherà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo nel termine previsto dalla legge, con statuizione anche in ordine alle spese della procedura arbitrale e di difesa.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra i soci.

La sede del collegio arbitrale sarà stabilita in Vigevano. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Firmato:

Giacobbe Giorgio Gabriele

Ileana Maestroni

Copia conforme all'originale
in carta libera ad uso fiscale
Vigevano, il ...30 LUG. 2012


Ileana Maestroni